

## **Opzione parziale per lo sconto sul corrispettivo: chiarimenti Agenzia delle Entrate**



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che, con risposta ad interpello 3.3.2023 n.238, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di lavori agevolabili addebitati con più documenti di spesa distinti:

- i) **non è possibile che in una fattura venga applicato uno sconto sul corrispettivo**, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, oltre la misura massima, perché "si fa media" con lo sconto non applicato in altra fattura;
- ii) **è possibile optare per lo sconto con riguardo a tutta la spesa sostenuta** seppur lo sconto sia stato evidenziato soltanto nella fattura "a saldo" del corrispettivo ed in questo caso può essere utile integrare con un documento extracontabile la fattura di acconto emessa senza l'indicazione dello sconto.

In questo caso devono ricorrere **i presupposti per poter beneficiare della detrazione** e deve poter essere dimostrato che:

- i) l'opzione per lo sconto in fattura **è stata concordata contrattualmente;**
- ii) il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;
- iii) **gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili** attraverso l'esame congiunto dell'accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti. Tali chiarimenti sono stati inoltre ribaditi dalla **risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.3.2023 n. 247.**

**La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente**

## Premessa

Con risposta a interpello 3.3.2023 n. 238, l'Agenzia delle Entrate ha reso **alcuni chiarimenti in merito alle modalità di fruizione della detrazione edilizia mediante sconto sul corrispettivo** ex art. 121 del DL 34/2020, nel caso in cui le spese per gli interventi agevolabili siano addebitate con più documenti di spesa distinti.

## Osserva

Tali chiarimenti sono stati inoltre **ribaditi dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.3.2023 n. 247**.

## Opzione di sconto sul corrispettivo con documenti di spesa distinti

Secondo le previsioni dell'art. 121 co. 1 lett. a) del DL 34/2020 e del provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, punto 3.1, in ipotesi di opzione per lo sconto sul corrispettivo:

- la **detrazione va commisurata alla spesa "sostenuta"** come documentata con fattura;
- lo sconto **non può essere superiore alla detrazione spettante**.

## Osserva

Alla luce di tali disposizioni, le risposte ad interpello 238/2023 e 247/2023 evidenziano l'obbligo del fornitore di indicare in ciascuna fattura **lo sconto concesso al committente** (pari, al più, alla detrazione spettante allo stesso, fruita appunto mediante opzione per lo sconto sul corrispettivo), al fine di individuare il credito d'imposta utilizzabile in compensazione o cedibile. Tale obbligo sussiste **anche in caso di sconto parziale** (ossia applicato per un importo inferiore alla detrazione spettante al beneficiario).

## Tetto massimo di sconto sul corrispettivo con documenti di spesa distinti

A tal proposito, i due documenti di prassi **richiamano quanto precisato dalla nota 18 della circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19**, secondo cui *"con riferimento alla modalità di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura, si ricorda che lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata [...] Ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 16-bis del TUIR, per i quali spetta una detrazione del 50 per cento, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti, è necessario - per fruire dell'agevolazione - applicare lo sconto (nella misura massima del 50 per cento) su ognuno dei predetti documenti e pagare [...] le restanti parti"*.

Le risposte ad interpello precisano dunque che, **nel caso di lavori agevolabili addebitati con più fatture**, lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020 va **applicato su ognuno dei documenti di spesa**; al contrario, **non è possibile che in una fattura venga applicato uno sconto oltre la misura massima**, perché "si fa media" con lo sconto non applicato in altra fattura.

Così, ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 16-bis del TUIR, per i quali spetta una detrazione del 50%, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti di pari importo, **non è possibile applicare in una fattura uno sconto al 90%**, perché nell'altra lo si è applicato solo al 10% e quindi c'è "spazio" rispetto alla misura massima complessiva del 50%.

### **Fattura a saldo con indicazione dello sconto sull'intero corrispettivo**

I documenti di prassi ribadiscono inoltre che, qualora, contrariamente ai chiarimenti sopra illustrati, **il fornitore non indichi in ciascuna fattura l'ammontare dello sconto concesso, questi non ha titolo per maturare il credito d'imposta** ex art. 121 del DL 34/2020 (in misura pari allo sconto medesimo), poiché tale sconto non trova evidenza nella fattura.

In questo caso, l'agevolazione **resta fruibile direttamente dal committente/beneficiario come detrazione da indicare in dichiarazione**, salva la successiva possibilità di cedere a terzi un credito d'imposta pari alla detrazione spettante.

Tuttavia, nel caso in cui sia stata **emessa una fattura di acconto senza l'indicazione dello sconto** (corrisposta quindi interamente dal committente dei lavori, poniamo per 2.000,00 euro) e una **fattura a saldo con l'applicazione dello sconto del 50% calcolato sull'intero corrispettivo pattuito** (ad esempio, fattura a saldo per ulteriori 3.000,00 euro con indicazione dello sconto per 2.500,00 euro - ossia per il 50% di detrazione spettante sul totale spese di 5.000,00 euro), **è possibile:**

- **fruire della detrazione del 50%** in dichiarazione dei redditi relativamente alle spese sostenute per la fattura di acconto (nell'esempio, detrarre in dichiarazione il 50% di 2.000,00 euro) e optare per lo sconto sul corrispettivo con riguardo alle spese sostenute "a saldo" (optare, quindi, per il 50% di 3.000,00 euro);
- **optare per lo sconto sul corrispettivo con riguardo all'intera spesa sostenuta** a determinate condizioni (nel nostro caso, optare per uno sconto di 2.500,00 euro).

## Requisiti per lo sconto sull'intera spesa sostenuta

Nonostante l'errata omessa indicazione dello sconto concesso nella fattura di acconto, l'Agenzia delle Entrate ammette **la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo in riferimento alla spesa complessivamente sostenuta** se è possibile dimostrare che:

- "l'opzione per lo sconto in fattura **è stata concordata contrattualmente**";
- "il **contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte**";
- "**gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili** attraverso l'esame congiunto dell'accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti".

### Osserva

Per la riconciliazione dei **documenti e delle somme effettivamente dovute** e riconosciute sotto forma di sconto "**è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante nonché l'importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto**"; inoltre, per provare l'indisponibilità della detrazione "in capo al committente (perché già ceduta sotto forma di sconto) **può, altresì, tornare utile l'integrazione, con un documento extracontabile, della fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati**".

**Fine della Circolare N° 16/2023**